

Non visualizzi bene la newsletter? [Aprila sul tuo browser](#)



NEWSLETTER



COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI LECCO



Via Aspromonte 13, 23900 Lecco  
0341/364411 - [info@geometri.lecco.it](mailto:info@geometri.lecco.it)  
[www.geometri.lecco.it](http://www.geometri.lecco.it)  
pagina Facebook [Collegio Geometri Lecco](#)

## Circolare n. 99/2024 del 6 novembre 2024



POLITECNICO  
MILANO 1863

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA  
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI  
E AMBIENTE COSTRUITO



Regione  
Lombardia

# Il prezzo dei lavori pubblici di Regione Lombardia



EVENTO STREAMING GRATUITO

# IL PREZIARIO DEI LAVORI PUBBLICI di REGIONE LOMBARDIA

**Webinar dedicato al nuovo prezzario regionale**

**dal 07/11/2024 09.15 al 07/11/2024 13.00**

**ingresso dalle 09:10**

Il webinar si propone come attività formativa finalizzata ad illustrare i contenuti e la struttura del Prezzario regionale dei lavori pubblici, fornendo indicazioni applicative agli operatori del settore nell'utilizzo di questo strumento.

Per partecipare al webinar è necessario accedere alla piattaforma con identità digitale e successivamente cliccare sul bottone "Iscriviti all'evento".

Link: <https://eventi.regione.lombardia.it/it/il-prezzario-dei-lavori-pubblici-di-regione-lombardia-3>

Per info scrivere a [prezzario@regione.lombardia.it](mailto:prezzario@regione.lombardia.it)

[LOCANDINA](#)



Consiglio Nazionale  
Geometri e Geometri Laureati

## **PUBBLICHIAMO PARERE SU COMPETENZE PROFESSIONALI**

**Attestazione ai sensi dell'Art. 34-bis, comma 3-bis, D.P.R. n. 380/2001.**

QUESITO:

*"Il recente D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024 prevede all'art. 34 bis comma 3 bis, in tema di tolleranze, "Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento".*

*Tale attestazione non è dovuta per le zone 3 e 4 a bassa e bassissima sismicità e la nostra provincia ricade per 1/3 in zona 2; comunque la quesitone riguarda buona parte del territorio nazionale.*

*La domanda è se tale attestazione rientri nelle competenze del geometra e, se sì, con quali eventuali limitazioni."*

Oggetto: Richiesta parere su competenze professionali – Attestazione ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3-bis, D.P.R. n. 380/2001.

Con riferimento alla nota suindicata, si rappresenta che l'art. 34-bis, comma 3-bis, D.P.R. n. 380/2001 nulla dispone in ordine al "tecnico" abilitato ad attestare che gli interventi rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del suddetto Decreto e, pertanto, si ritiene che il criterio di riferimento vada ricercato nell'ambito della disciplina delle competenze professionali.

Le competenze del geometra sono desumibili dalle disposizioni relative allo svolgimento della professione, il Regolamento professionale (R.D. n. 274/1929) e la Tariffa (L. n. 144/1949)<sup>1</sup>, dalle disposizioni tecniche relative alla normativa edilizia, nonché dalle disposizioni sulla classificazione del rischio sismico delle costruzioni emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (D.M. 28/02/2017 n. 58 e 7/03/2017 n. 65).

In linea di principio, attesa la competenza del geometra in edilizia e, in particolare, nelle costruzioni con struttura in muratura e/o con semplici elementi in cemento armato, si ritiene sussistente anche la competenza dello stesso professionista a redigere l'Attestazione in oggetto per i medesimi tipi di struttura.

La prova indiscutibile di quanto sopra esposto è rappresentata dalla dinamica del testo coordinato del D.M. n. 58 del 28/2/2017 con le modifiche del D.M. n. 65 del 7/3/2017.

Infatti:

- L' Art. 1 - (finalità, oggetto e definizioni), al comma 1 dispone testualmente *“Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, stabilisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.”*
- L’art. 3, (Modalità di attestazione) prima stesura prevedeva:
  - ✚ al comma 1 - *“L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico in possesso della laurea in ingegneria o in architettura secondo le competenze di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e iscritti ai relativi Ordini di appartenenza.”*
- L’art. 3, (Modalità di attestazione) stesura definitiva con le modifiche del D.M. n. 65 del 7/3/2017 (adottato proprio per ricomprendere nella norma i *“collegi professionali”* (geometri, periti edili, ecc) dispone:
  - ✚ al comma 1 - *“L’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.”* (leggi anche Geometri).

Risulta fin troppo chiaro che tale variazione è stata voluta dal Legislatore per rimediare ad una ingiusta esclusione e che, nell’ambito della corretta interpretazione del quadro legislativo, costituisce prova ineluttabile che il geometra è legittimato ad operare in materia di progettazione, direzione e collaudo (rilascio del Certificato di Idoneità Statica e anche dell’Attestazione ai sensi dell’art. 34-bis, comma 3-bis, D.P.R. n. 380/2001) delle opere di sua competenza anche in presenza di prestazioni professionali riguardanti interventi edilizi per la mitigazione del rischio sismico nonché ad asseverare o ad attestare l’efficacia degli stessi.

In relazione all’ulteriore richiesta se sia corretto intendere che l’Attestazione in esame non sia dovuta in caso di opere non strutturali, si rappresenta quanto segue.

Sia gli interventi rilevanti ai fini sismici sia quelli privi di rilevanza vanno presentati ma per la seconda fattispecie sembrerebbe trattarsi più di una comunicazione sottoposta a controllo a campione, ai sensi dell’art. 94-bis, comma 5, D.P.R. n. 380/2001, che di una vera e propria autorizzazione. Al riguardo, si veda anche il comma 3 del medesimo art. 34-bis.

Si ritiene che gli interventi non strutturali, non risultando citati nella norma, verosimilmente non dovranno essere oggetto di alcuna comunicazione (per quanto si prospetti piuttosto improbabile un intervento in tolleranza che non sia intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità o rilevante).

In ogni caso, tali interpretazioni sono valide in quanto conformi ad eventuali successivi chiarimenti forniti dal Ministero preposto e/o dagli Uffici Sismici Regionali.

Si auspica che quanto sopra possa risultare utile a chiarire le competenze del geometra nella materia in oggetto.



Metti Mi Piace sulla pagina  
Facebook Collegio Geometri



Vuoi aggiornare le tue preferenze di iscrizione? [Clicca qui](#)  
Vuoi disiscriverti dalla nostra newsletter? [Clicca qui](#)

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Lecco - 92018510138 - VIA  
ASPROMONTE 13 - LECCO - 23900 - LC - Italia - [info@geometri.lecco.it](mailto:info@geometri.lecco.it) - +390341364411